



# **SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE**

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

**VIII Legislatura**

**N. 233**

**10 novembre 2008**

## **PROGETTO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40  
DELLA L.R. 15/11/2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER  
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011**

## LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- lo Statuto regionale;
- la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna";
- l'art. 40 "Legge finanziaria regionale", della legge sopraindicata, che stabilisce fra l'altro, l'adozione, in coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio, della legge finanziaria da approvarsi immediatamente prima della corrispondente legge di bilancio dalla quale trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni pluriennali di spesa da essa disposte e nei confronti delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di spesa;
- l'art. 5 della legge sull'Ordinamento contabile che prevede l'adozione di un bilancio pluriennale, allegato al bilancio annuale ed approvato con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio annuale, le cui previsioni di spesa siano correlate a quelle indicate dagli indirizzi della programmazione regionale, nonché ai previsti nuovi interventi legislativi, e quelle d'entrata costituiscono sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite dalla Regione a carico di esercizi futuri;

Preso atto della relazione presentata dal Vice Presidente e Assessore a Finanze. Europa, con la quale sono state fornite le motivazioni tecnico-politiche circa la presentazione del progetto di legge finanziaria regionale correlato al progetto di legge del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011 approvato dalla Giunta regionale contestualmente al presente atto;

Ritenuta l'opportunità di approvare e presentare all'Assemblea legislativa la presente proposta di legge affinché sia esaminata e discussa insieme al progetto di legge di approvazione del Bilancio 2009 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza fra i due provvedimenti legislativi e del fatto che la Legge

finanziaria regionale costituisce la legittimazione sostanziale di parte degli stanziamenti di spesa previsti dal Bilancio 2009 e dal Bilancio pluriennale 2009-2011;

Richiamata la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007 recante l'oggetto "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche";

Dato atto:

- del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Centrale alle Risorse Finanziarie e Patrimonio, dott. Luciano Pasquini, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della deliberazione della Giunta regionale n. 450/2007;
- del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari, espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze, dott.ssa Amina Curti, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 450/2007;

Su proposta del Vice Presidente e Assessore a Finanze. Europa;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a) di approvare il progetto di legge regionale "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del Bilancio pluriennale 2009-2011" nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- b) di presentare all'Assemblea legislativa il progetto di legge regionale di cui alla precedente lettera a) per l'approvazione a norma di legge.

- - -

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011.

Art. 1

Automazione e manutenzione

del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo

Esercizio 2009: Euro 2.300.000,00

b) Cap. 03909 "Impianto di un sistema informativo regionale - comunicazione pubblica (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2009: Euro 70.000,00

c) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (articolo 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e articolo 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2009: Euro 6.100.000,00

d) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e

L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla  
U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema  
informativo regionale

Esercizio 2009: Euro 20.000.000,00.

## Art. 2

### Sistema informativo agricolo regionale

1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) è disposta, per l'esercizio 2009, una autorizzazione di spesa, di Euro 1.500.000,00 a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.

## Art. 3

### Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali

1. Per incentivare l'esercizio associato delle funzioni catastali da parte degli Enti locali, a norma dell'articolo 14 bis della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali), è disposta per l'esercizio 2009 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 300.000,00 a valere sul Capitolo 3201 afferente alla U.P.B. 1.2.2.2.2600 - Riordino territoriale.

## Art. 4

### Contributo alla Fondazione

#### Scuola di Pace di Monte Sole

1. Per la promozione e lo svolgimento di iniziative di ricerca ed informazione, di educazione al valore della pace e al rispetto dei diritti civili, volte ad affrontare il tema della gestione non violenta e costruttiva dei conflitti in atto e della lotta ad ogni forma di xenofobia e razzismo, ai sensi della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla

costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole), la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per l'esercizio 2009, un contributo di Euro 100.000,00 alla Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole, a valere sul Capitolo 2659, nuova istituzione, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributo ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione.

#### Art. 5

##### Contributo al Comitato di solidarietà

##### alle vittime delle stragi

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2009, un contributo di Euro 90.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.

#### Art. 6

##### Interventi a favore degli eredi di appartenenti

##### alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili

##### del fuoco e alle Forze della polizia municipale

##### caduti nell'adempimento del proprio dovere

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere nel territorio regionale, un contributo straordinario fino a un importo massimo di Euro 50.000,00.

2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2009, un'autorizzazione di spesa di

Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 2685, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3945 - Interventi di solidarietà.

## Art. 7

### Cartografia regionale

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del Sistema informativo regionale

Esercizio 2009: Euro 300.000,00;

- b) Cap. 03850 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia

Esercizio 2009: Euro 500.000,00;

- c) Cap. 03854 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia

Esercizio 2009: Euro 250.000,00.

## Art. 8

## Interventi nel settore delle bonifiche

1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364; artt. 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione

Esercizio 2009: Euro 2.000.000,00;

- b) Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica

Esercizio 2009: Euro 1.835.000,00.

## Art. 9

## Organizzazione turistica regionale.

## Interventi per la promozione e commercializzazione turistica

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la



promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni, integrazioni e modifiche di spesa:

- a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"

Esercizio 2009: + Euro 1.401.477,50

Esercizio 2010: Euro 8.500.000,00;

- b) Cap. 25564 "Contributi per l'attuazione di progetti di marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (art. 7, comma 2, lett. b) e c), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"

Esercizio 2009: - Euro 51.477,50

Esercizio 2010: Euro 5.500.000,00.

#### Art. 10

##### Interventi per la qualificazione delle stazioni

##### invernali e del sistema sciistico

1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 25572 "Contributi in conto capitale per interventi relativi a sistemazione, revisione, innovazione, ammodernamento ed al miglioramento dei livelli di sicurezza di piste da sci e impianti a fune (art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)"

Esercizio 2009: Euro 400.000,00

- b) Cap. 25780 "Contributi a EE.LL. per interventi di sistemazione delle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa e per la revisione degli impianti a fune (L.R. 24 agosto 1987, n. 26 abrogata e art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)"

Esercizio 2009: Euro 500.000,00.

#### Art. 11

##### Fondo per la conservazione della natura

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco) e nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, è disposto quanto segue:

- a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, è disposta un'autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2009, di Euro 30.000,00 (Cap. 38050);
- b) per l'attuazione di studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato, anche in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, a norma

dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 2 del 1977, è disposta, per l'esercizio 2009, un'autorizzazione di spesa di Euro 44.021,43 (Cap. 38058);

- c) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 è disposta, per l'esercizio 2009, un'autorizzazione di spesa di Euro 51.648,38 (Cap. 38070).

#### Art. 12

Interventi in materia di opere idrauliche  
nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39187 ed appartenente alla U.P.B. 1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l'esercizio 2009, di Euro 570.000,00.

#### Art. 13

Parco regionale del delta del Po

1. Per la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del delta del Po, ai sensi della normativa regionale e con riferimento all'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del delta del Po) e alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa, a valere sul Capitolo

38030 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14300 - Parchi e riserve naturali:

Esercizio 2009: Euro 300.000,00

Esercizio 2010: Euro 300.000,00 .

#### Art. 14

##### Patrimonio naturale regionale

1. Per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale regionale e per lo sviluppo socio-economico del territorio ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) per l'esercizio 2009 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa a valere sul Capitolo 38090 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14305 - Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali:

Esercizio 2009: Euro 2.500.000,00

Esercizio 2010: Euro 1.900.000,00 .

#### Art. 15

##### Interventi in materia di opere idrauliche

##### nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale è disposta, per l'esercizio 2009, una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 200.000,00 a valere sul Capitolo 39220 "Interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6 luglio 1974, n. 27)" afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

## Art. 16

## Interventi ed opere di difesa della costa

1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale, dai fenomeni di ingressione ed erosione marina, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l'esercizio 2009, una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.

## Art. 17

## Costruzione di opere, impianti e

## attrezzature nei cinque porti regionali

1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative) è disposta, per l'esercizio 2009, una autorizzazione di spesa di Euro 1.900.000,00 a valere sul Capitolo 41360 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali.

## Art. 18

## Investimenti nel settore dei trasporti

1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della

riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

- a) Cap. 43270 "Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a) L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)"

Esercizio 2009: Euro 4.500.000,00 .

#### Art. 19

##### Rete viaria di interesse regionale

1. Per gli interventi sulla rete statale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

- a) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)"

Esercizio 2009: Euro 3.750.000,00 .

#### Art. 20

##### Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl della quale è già socio ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39 (Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della Società "Ferrovie Emilia-Romagna Società a responsabilità limitata").

2. A tal fine è disposta per l'esercizio 2009 una autorizzazione di spesa di Euro 10.000.000,00 a valere sul Capitolo 43672 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16501 - Partecipazione regionale a società per il trasporto ferroviario.

#### Art. 21

Società per azioni Aeradria "Aeroporto

Federico Fellini" - Rimini

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della S.p.a. Aeradria "Aeroporto Federico Fellini" con sede a Rimini, della quale è già socio ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione).

2. A tal fine è disposta, per l'esercizio 2009, una autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 45722, nuova istituzione, nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.

#### Art. 22

Oneri derivanti dalla partecipazione della

Regione Emilia-Romagna alla società per azioni

SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" - Forlì

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare al reintegro del capitale sociale, approvato dall'assemblea della Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì, della quale è già socio ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione". A tal fine è



autorizzata la spesa di Euro 775.498,30, per l'esercizio 2009, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.

2. La Regione Emilia-Romagna è altresì autorizzata a provvedere alla copertura della quota di propria spettanza delle perdite maturate dalla Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì. A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 1.224.501,70, per l'esercizio 2009, a valere sul Capitolo 45720 - afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15340 - Aeroporti regionali.

## Art. 23

### Protezione civile. Interventi di emergenza

1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), è disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2009, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento, di Euro 4.000.000,00.

## Art. 24

### Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale

1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 173, lettera f) e comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2009, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliere - universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS pubblico) sulla base della loro situazione



economico-finanziaria al 31 dicembre 2008, per un importo massimo di Euro 150.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.

2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.

#### Art. 25

##### Fondo regionale per la non autosufficienza

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste, è disposta, per l'esercizio 2009, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 60.000.000,00, a valere sul Capitolo 57152 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza.

2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.

#### Art. 26

##### Interventi di promozione e supporto

##### nei confronti delle Aziende ed Enti

##### del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi

dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) viene determinata, per l'esercizio 2009, in complessivi Euro 40.363.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate:

- a) Cap. 51771 "Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia sanitaria regionale (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)":  
Euro 3.363.000,00;
- b) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)":  
Euro 6.000.000,00;
- c) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)":  
Euro 29.000.000,00;
- d) Cap. 51799 "Spese per l'attuazione di progetti di ricerca e in ambito socio-sanitario (art. 2, D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi regionali":  
Euro 2.000.000,00.

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 6.247.805,60, costituendo per l'esercizio 2008 economia di spesa a valere sui Capitoli 51721 e 51776, rispettivamente per Euro 1.857.297,69 e per Euro 4.390.507,91; contestualmente è autorizzata e reiscritta, con riferimento all'esercizio 2009, la somma di Euro 6.247.805,60 sul Capitolo 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi regionali", afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate.

#### Art. 27

##### Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina

1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta, per l'esercizio 2009, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 143.949,70 a valere sul Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.

#### Art. 28

##### Opere urgenti di edilizia scolastica

1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica) è disposta, per l'esercizio 2009, una ulteriore autorizzazione di spesa pari ad Euro 5.215.000,00 a valere sul Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 - Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.

## Art. 29

## Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2009, una autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

## Art. 30

Recupero e restauro di immobili di particolare  
valore storico e culturale

1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna) è disposta, per l'esercizio 2009, un'autorizzazione di spesa di Euro 2.300.000,00 a valere sul Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

## Art. 31

Trasferimento all'esercizio 2009 delle autorizzazioni  
di spesa relative al 2008 finanziate con mezzi regionali

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, che ammontano a Euro 362.842.299,04, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2009 a seguito della presunta

mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2008:

Progr.	Capitolo	UPB		
1 )	2701	1.2.3.3.4420	Euro	752.000,00
2 )	2708	1.2.3.3.4420	Euro	17.372,50
3 )	2775	1.2.3.3.4420	Euro	2.537.290,00
4 )	2794	1.2.3.3.4420	Euro	100.000,00
5 )	3455	1.2.2.3.3100	Euro	1.548.379,15
6 )	3458	1.2.2.3.3100	Euro	5.000.000,00
7 )	3850	1.2.3.3.4440	Euro	212.229,38
8 )	3917	1.2.1.3.1510	Euro	2.800.000,00
9 )	3937	1.2.1.3.1510	Euro	1.970.000,00
10 )	4270	1.2.1.3.1600	Euro	8.498.878,11
11 )	14070	1.3.1.3.6200	Euro	173.393,01
12 )	16332	1.3.1.3.6300	Euro	766.788,50
13 )	16400	1.3.1.3.6300	Euro	223.970,36
14 )	21088	1.3.2.3.8000	Euro	12.333.138,23
15 )	21091	1.3.2.3.8000	Euro	1.300.000,00
16 )	22210	1.3.2.3.8260	Euro	2.512.534,95
17 )	22258	1.3.2.3.8270	Euro	13.000.000,00
18 )	22882	1.3.2.3.8300	Euro	9.700.000,00
19 )	22884	1.3.2.3.8300	Euro	5.000.000,00
20 )	23417	1.3.2.3.8350	Euro	4.743.461,19

21 )	23419	1.3.2.3.8350	Euro	86.116,88
22 )	23502	1.3.2.3.8220	Euro	50.000,00
23 )	23508	1.3.2.3.8220	Euro	55.000,00
24 )	25525	1.3.3.3.10010	Euro	6.916.352,67
25 )	25528	1.3.3.3.10010	Euro	1.191.273,79
26 )	25780	1.3.3.3.10010	Euro	500.000,00
27 )	27500	1.3.4.3.11600	Euro	484.255,30
28 )	27718	1.3.4.3.11600	Euro	5.500.000,00
29 )	30640	1.4.1.3.12630	Euro	9.770.142,31
30 )	30644	1.4.1.3.12630	Euro	108.068,61
31 )	30646	1.4.1.3.12630	Euro	2.358.969,00
32 )	30885	1.4.1.3.12620	Euro	2.283.385,99
33 )	31110	1.4.1.3.12650	Euro	31.463.434,12
34 )	32020	1.4.1.3.12670	Euro	428.444,57
35 )	32045	1.4.1.3.12800	Euro	2.183.258,22
36 )	32097	1.4.1.3.12735	Euro	12.939.736,38
37 )	32116	1.4.1.3.12820	Euro	2.033.417,88
38 )	32123	1.4.1.3.12820	Euro	1.208.282,47
39 )	35305	1.4.2.3.14000	Euro	3.152.333,76
40 )	36188	1.4.2.3.14062	Euro	246.688,04
41 )	37150	1.4.2.3.14150	Euro	39.456,88
42 )	37250	1.4.2.3.14170	Euro	242.080,00
43 )	37332	1.4.2.3.14220	Euro	1.853.644,66
44 )	37336	1.4.2.3.14200	Euro	3.608.362,52
45 )	37374	1.4.2.3.14220	Euro	7.613.046,06

46 )	37378	1.4.2.3.14223	Euro	1.060.944,00
47 )	37385	1.4.2.3.14223	Euro	5.023.164,07
48 )	37388	1.4.2.3.14223	Euro	150.000,00
49 )	38025	1.4.2.3.14300	Euro	25.822,84
50 )	38027	1.4.2.3.14310	Euro	5.007.599,15
51 )	38030	1.4.2.3.14300	Euro	509.165,52
52 )	38090	1.4.2.3.14305	Euro	4.564.341,13
53 )	39050	1.4.2.3.14500	Euro	1.201.851,11
54 )	39220	1.4.2.3.14500	Euro	2.362.333,40
55 )	39360	1.4.2.3.14555	Euro	1.557.265,66
56 )	41102	1.4.3.3.15800	Euro	3.821.781,05
57 )	41250	1.4.3.3.15800	Euro	2.520.956,48
58 )	41360	1.4.3.3.15800	Euro	2.167.829,96
59 )	41550	1.4.3.3.15800	Euro	342.477,24
60 )	41570	1.4.3.3.15800	Euro	258.000,00
61 )	41900	1.4.3.3.15820	Euro	395.000,00
62 )	41995	1.4.3.3.15820	Euro	4.645.311,41
63 )	43027	1.4.3.3.16000	Euro	1.187.620,26
64 )	43221	1.4.3.3.16010	Euro	2.989.261,01
65 )	43270	1.4.3.3.16010	Euro	17.616.689,16
66 )	43672	1.4.3.3.16501	Euro	15.000.000,00
67 )	45123	1.4.3.3.16420	Euro	242.620,42
68 )	45175	1.4.3.3.16200	Euro	9.670.718,24
69 )	45177	1.4.3.3.16200	Euro	4.500.000,00
70 )	45184	1.4.3.3.16200	Euro	10.234.089,96

71 )	45194	1.4.3.3.16200	Euro	3.083.059,78
72 )	46125	1.4.3.3.16600	Euro	2.334.813,86
73 )	47114	1.4.4.3.17400	Euro	753.273,65
74 )	47315	1.4.4.3.17400	Euro	3.351.400,80
75 )	47317	1.4.4.3.17400	Euro	30.551,14
76 )	48050	1.4.4.3.17450	Euro	2.170.325,96
77 )	48274	1.4.4.3.17559	Euro	1.000.000,00
78 )	57200	1.5.2.3.21000	Euro	17.135.692,10
79 )	57680	1.5.2.3.21060	Euro	101.252,21
80 )	64400	1.5.1.3.19100	Euro	500.000,00
81 )	65707	1.5.1.3.19050	Euro	33.446,41
82 )	65714	1.5.1.3.19050	Euro	581.014,00
83 )	65717	1.5.1.3.19050	Euro	1.101.899,79
84 )	65770	1.5.1.3.19070	Euro	22.112.474,67
85 )	68321	1.5.2.3.21060	Euro	4.545.977,64
86 )	70545	1.6.5.3.27500	Euro	50.079,39
87 )	70678	1.6.5.3.27500	Euro	2.885.394,68
88 )	70718	1.6.5.3.27520	Euro	12.508.733,90
89 )	70730	1.6.5.3.27500	Euro	100.000,00
90 )	71572	1.6.5.3.27540	Euro	2.130.195,93
91 )	73060	1.6.2.3.23500	Euro	9.587.756,18
92 )	73135	1.6.3.3.24510	Euro	6.661.000,00
93 )	73140	1.6.3.3.24510	Euro	519.000,00
94 )	78705	1.6.6.3.28500	Euro	3.004.929,39



## Art. 32

Proroga degli organi di rappresentanza  
e tutela dell'artigianato

1. In attesa dell'intervento di riforma della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32 (Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato) e del suo eventuale adeguamento a quanto contenuto nell'articolo 9 Capo II "Comunicazione unica per la nascita delle imprese" del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le Commissioni provinciali e la Commissione Regionale dell'artigianato di cui al capo I e II della legge regionale n. 32 del 2001 sono prorogate sino al 31 luglio 2009.

## Art. 33

Modifiche e integrazioni alla  
legge regionale n. 10 del 2008

1. Al comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 ( Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), al comma 2 del sostituito articolo 14, le parole "da erogarsi all'atto della costituzione di Unioni, ed in particolare di quelle derivanti dalla trasformazione di preesistenti Comunità montane, nonché per l'istituzione di Nuove Comunità montane derivanti dall'accorpamento di preesistenti Comunità montane" sono soppresse e sono sostituite dalle parole ", esclusivamente per l'anno 2009, da erogarsi all'atto della costituzione di Unioni".

2. All'articolo 21 della legge regionale n. 10 del 2008 la parola "2009" è sostituita dalla parola "2011".

3. Fra l'articolo 21 e l'articolo 22 della legge regionale n. 10 del 2008 è inserito il seguente:

"Art. 21 bis

Misure straordinarie transitorie per accompagnare

il riordino delle Comunità montane e delle Unioni

1. Al fine di accompagnare, nel biennio 2009-2010, i processi di trasformazione e riorganizzazione delle Nuove Comunità montane in attuazione della presente legge regionale, la Regione concede contributi alle Comunità montane e agli enti associativi ad esse subentranti, in deroga alla disciplina ordinaria per l'accesso e la quantificazione dei contributi sul programma di riordino territoriale.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, anche con riferimento alle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2001 come modificato dal comma 6 dell'articolo 13, disciplina criteri e modalità per la concessione e l'erogazione delle risorse di cui al comma 1, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione tra gli enti montani preordinati all'adeguamento alla presente legge regionale ed alla valorizzazione della gestione associata di funzioni e servizi comunali.
3. La Regione può, altresì, concedere, fino al 31 dicembre 2010, contributi alle Unioni di Comuni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge regionale, al fine di finanziare progetti volti ad accompagnare il raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi regionali disciplinati dal programma di riordino territoriale, nonché contributi a tutte le Unioni per sostenere progetti speciali di miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi associati o progressivo ampliamento dei loro ambiti territoriali.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina criteri e modalità per la concessione e l'erogazione delle risorse di cui al comma 3."

Art. 34

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2009-2011 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto

delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 35

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.
-









